

NORMATIVA INERENTE LE PATENTI PER LA CONDUZIONE DEI VEICOLI TARGATI C.R.I. AI SENSI DELL'ART. 138 DEL CODICE DELLA STRADA D.L. n° 285 DEL 30/4/92.

ISTRUZIONI SULLA CONCESSIONE, SUL RINNOVO, SULLA SOSPENSIONE E SULLA REVOCA DELLE PATENTI DI GUIDA NELL'AMBITO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.

1.

Il personale che viene adibito alla guida di mezzi di trasporto targati C.R.I. deve essere munito di patente di guida rilasciata dalla Croce Rossa Italiana.

Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli della Croce Rossa Italiana senza aver conseguito l'appropriata patente di guida rilasciata dall' Associazione.

2.

Il conducente abilitato alla guida di veicoli della C.R.I. è responsabile in via amministrativa e penale di ogni sinistro o danno causato a persone o cose da un mezzo dell'Associazione da lui guidato, nei limiti previsti dalle norme in vigore, ferma restando la tutela dovutagli in materia di responsabilità civile, garantita dall'assicurazione obbligatoria dei mezzi.

3.

La concessione, il rinnovo, la sospensione e il ritiro delle patenti di guida della Croce Rossa Italiana sono demandati ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali competenti per territorio e al Corpo Militare C.R.I..

4.

La funzione di controllo sulla concessione, il rinnovo, la sospensione e la revoca delle patenti di guida della Croce Rossa Italiana è esercitata dal Comitato Centrale.

Per consentire al Comitato Centrale di esercitare tale funzione, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e il Corpo Militare sono tenuti a segnalargli ogni provvedimento individuale adottato in materia di concessione, rinnovo, sospensione e ritiro delle patenti C.R.I..

5.

I corsi di abilitazione alla guida di mezzi motorizzati vengono svolti, ove possibile e conveniente, nell'ambito delle strutture della C.R.I., previa autorizzazione dell'Autorità preposta al rilascio delle patenti, utilizzando il modello 200. Personale della C.R.I. può essere comandato a frequentare corsi di abilitazione alla guida svolti presso strutture pubbliche o private, idonee allo scopo.

Gli accertamenti di idoneità alla guida di mezzi motorizzati sono svolti esclusivamente presso le strutture della C.R.I..

Gli Insegnanti per i corsi allievi conducenti e gli Istruttori di guida vengono abilitati a tali compiti mediante esami i cui programmi sono riportati negli allegati 1. e 2.

Gli accertamenti vengono eseguiti a livello nazionale da esaminatori incaricati dal Comitato Centrale.

Presso il Servizio Provveditorato del Comitato Centrale è istituito un Registro nazionale degli Insegnanti e degli Istruttori per i corsi allievi conducenti.

Su proposta delle Autorità preposte al rilascio delle patenti C.R.I., possono essere iscritti a tale Registro i funzionari della Motorizzazione Civile, gli Insegnanti e gli Istruttori di scuola guida regolarmente abilitati, che collaborano con la C.R.I. e il personale abilitato appartenente alle strutture previste dall'art. 138 del D.L. n° 285 del 30/4/1992.

6.

Il personale che ha frequentato un corso per allievi conducenti viene sottoposto agli accertamenti per la concessione della patente da una Commissione nominata dall'Autorità cui è demandato il rilascio delle patenti.

La Commissione è composta dal Presidente e da due membri di cui uno con la qualifica di Istruttore. Il Presidente attribuisce la funzione di segretario ad uno dei due membri.

Almeno uno dei componenti la Commissione, a pena di nullità, deve essere in possesso di patente di guida (C.R.I. o civile) di categoria non inferiore a quella da conferire.

L'Istruttore, ove non sia disponibile proprio idoneo personale, può essere reperito presso i competenti Ispettorati Provinciali della Motorizzazione Civile, presso scuole guida o presso altre strutture previste all'art. 138 del D.L. n° 285 del 30/4/1992.

7.

I titolari di valida patente civile o militare ottengono quella della Croce Rossa Italiana, di pari categoria, previ accertamenti da parte della Commissione di cui al precedente paragrafo 6, senza necessità di frequenza di corso preliminare.

8.

In via transitoria, le Autorità cui è demandata la concessione delle patenti dovranno convertire nella nuova patente C.R.I., di pari categoria, i modelli 27/bis, previo accertamento psico-fisico, se ritenuto necessario.

9.

I dati relativi al rilascio delle patenti di guida C.R.I., al loro rinnovo e alla loro sospensione o revoca vengono annotati su apposito Registro dall'Autorità preposta al rilascio.

10.

Le patenti di guida C.R.I. hanno validità quinquennale. Il rinnovo e la revisione vengono effettuati previo accertamento dei requisiti psico-fisici e registrati sia sulla patente sia sul Registro di cui al precedente paragrafo 9.

Per il conferimento della patente C.R.I. della categoria B è necessario che il candidato abbia compiuto il 18° anno di età. La validità quinquennale di tale patente può essere rinnovata per uguale periodo fino al compimento da parte del titolare del 75° anno di età.

Il rinnovo è subordinato all'accertamento dell'idoneità psico-fisica certificata da un medico a ciò autorizzato.

Per il conferimento della patente della C.R.I. delle categorie Be - C - D - E è necessario che il candidato abbia compiuto il 21° anno di età. La validità quinquennale di tale patente può, previo accertamento medico, essere rinnovata per uguale periodo fino al compimento da parte del titolare del 65° anno di età.

Tra il 65° e il 70° anno di età, l'accertamento medico deve essere fatto ogni anno.

11.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici deve essere effettuato, servendosi di apposito modulo C.R.I. mod. 201 o su altro modulo equivalente e nei modi prescritti dalla legge, dall'ufficio dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale; può essere effettuato altresì: da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della Sanità, da un Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, da un medico militare in servizio permanente effettivo, da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un Ispettore medico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o da un ufficiale medico del Corpo Militare della C.R.I. in servizio continuativo.

12.

Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla guida dei veicoli della C.R.I. comprendono una prova di teoria e una prova pratica di guida.

La prova pratica si effettua mediante la guida di un autoveicolo compreso nella categoria per la quale si sostiene l'esame, su un percorso urbano, alla presenza dell'Istruttore e di almeno un componente della Commissione d'esame.

I programmi delle prove sia teorica che pratica sono riportati nell'allegato numero 3.

Per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D ed E è necessario avere superato anche le prove per il conseguimento dell'abilitazione a Istruttore di guida, riportate nell'allegato numero 2.

13.

Al termine delle prove di esame viene redatto, per ciascuna categoria di veicoli, un verbale riepilogativo mod. 203, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, nel quale sono riportati i nominativi dei candidati giudicati idonei.

L'idoneità s'intende accertata se espressa all'unanimità dai tre componenti della Commissione.

I verbali vengono trasmessi in due copie originali all'organo cui è demandato il conferimento delle patenti.

Allo stesso organo vengono contestualmente presentati, per ciascun candidato, il certificato medico mod.201, e il modulo personale mod. 202 in due copie originali con i dati anagrafici e le fotografie del candidato.

14.

La patente di guida rilasciata dalla C.R.I. ha esclusiva validità per la condotta dei mezzi targati C.R.I.

Il documento mod. 138/93 è composto da un frontespizio con stemma e intestazione della C.R.I.; una pagina comprendente le generalità del titolare, la sua fotografia e firma, il numero della patente che dovrà essere progressiva preceduta dalla sigla della Provincia, la data del rilascio, la data di scadenza della validità e la firma dell'Autorità delegata al rilascio; una pagina con gli estremi del verbale di esame in base al quale viene conferita l'idoneità e con l'indicazione del gruppo sanguigno del titolare; una pagina per i rinnovi e le sospensioni della patente; una pagina con le avvertenze.

Le categorie di validità della patente sono indicate mediante bollo tondo di appropriate dimensioni apposto sulle apposite caselle in corrispondenza delle rispettive categorie.

15.

Per consentire al Comitato Centrale di esercitare la propria azione di controllo, le Autorità che rilasciano le patenti sono tenute a segnalargli immediatamente il provvedimento, trasmettendo un esemplare originale del verbale (mod. 203) redatto dalla Commissione di esami e, per ogni singolo intestatario, copia originale del mod. 202 compilato in ogni sua parte, e copia conforme del certificato medico (mod. 201) attestante il possesso dei requisiti psico-fisici da parte dei singoli candidati.

Analogamente dovranno essere portati a conoscenza del Comitato Centrale, a mano a mano che vengono adottati, tutti i provvedimenti di tipo individuale o collettivo riguardanti la sospensione, la revoca e il ritiro delle patenti. Tali segnalazioni saranno eventualmente accompagnate o seguite dalla pertinente documentazione.

La conversione dei modelli 27/bis nella nuova patente C.R.I., ammessa in via transitoria (vds. paragrafo n° 8), non comporta l'inoltro al Comitato Centrale della documentazione di cui al primo capoverso del presente paragrafo; comporta solo la segnalazione nominativa dei titolari della nuova patente, corredata da apposito modulo mod. 202 bis completo in ogni sua parte.

16.

Le violazioni accertate delle norme di comportamento costituiscono infrazioni gravi quando disattendono:

- a) il divieto di superare i limiti massimi di velocità;
- b) il divieto di sorpasso;
- c) il divieto di usare proiettori a luce abbagliante durante l'incrocio fra veicoli;
- d) il divieto di guida in stato di ebbrezza;
- e) il divieto di circolare fuori mano.

17.

La sospensione provvisoria della patente di guida della C.R.I. deve essere disposta quando il titolare sia incorso in un incidente stradale derivante da infrazione grave da lui commessa oppure sia incorso per tre volte in una delle violazioni di cui al paragrafo n° 16.

La sospensione cautelativa della patente di guida della C.R.I. deve essere disposta nei confronti del personale per il quale sia in corso di definizione il provvedimento di revoca o nei confronti del personale che, comunque, sia incorso in incidente stradale che abbia causato la morte o lesioni gravi a persone o danni rilevanti al materiale e le cui responsabilità non siano state ancora definite. In questo secondo caso il provvedimento ha la durata necessaria per l'accertamento della responsabilità. Al termine dell'inchiesta, viene notificato al titolare interessato il provvedimento definitivo, che consisterà o nell'annullamento della sospensione o nella revoca della patente.

Quando il provvedimento di sospensione non derivi da interventi dell'Autorità Giudiziaria, è l'Autorità della C.R.I., di cui al paragrafo 3, a condurre l'inchiesta e a pervenire al provvedimento definitivo.

Il provvedimento di sospensione deve essere annotato sulla patente.

18.

La revoca della patente di guida della C.R.I. è adottata dalle Autorità preposte al rilascio nei confronti del personale che:

- a) non sia più in possesso dei requisiti psico-fisici prescritti o sia stato riconosciuto non idoneo in sede di revisione della patente;
- b) abbia causato per dolo o colpa grave la morte o lesioni gravi (guaribili in oltre venticinque giorni) o abbia investito persone;
- c) sia incorso in incidente per violazione delle norme di comportamento di cui al paragrafo 16 ed abbia cagionato morte o lesioni gravi a persone o danni rilevanti al materiale (oltre i dieci milioni di lire in valore riferito al 1993);
- d) non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e dare l'assistenza occorrente a persone rimaste ferite nell'incidente;
- e) abbia già subito, negli ultimi 5 anni, tre provvedimenti di sospensione provvisoria.

Il personale sottoposto al provvedimento di revoca della patente di guida non può conseguire nuova patente della C.R.I.

19.

La patente di guida della C.R.I. viene ritirata al momento in cui il titolare cessa dal servizio.

20.

La patente di guida della C.R.I. può essere convertita, senza sostenere esami, in analogo documento civile.

Tale conversione può essere ottenuta nel corso della permanenza in servizio del titolare oppure entro un anno dalla sua cessazione dal servizio presso la C.R.I..

Per consentire la conversione della patente, al personale cessato dal servizio sarà fornita una comunicazione conforme al mod. 206, con la quale l'interessato correderà la domanda di conversione, diretta al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

In detta comunicazione devono essere indicati gli estremi delle categorie di patente conseguite e la data di cessazione dal servizio del titolare.

21.

Gli stampati inerenti al rilascio della patente C.R.I., nel numero prevedibilmente corrispondente al fabbisogno di un anno solare, devono essere richiesti al Comitato Centrale - Servizio Provveditorato - entro il mese di giugno dell'anno precedente.

22.

Dalla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni s'intenderanno abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al rilascio dei certificati mod. 27/bis e precisamente:
le Circolari n° 0225 del 28/4/61, n° 0253 del 2/2/61, n° 0289 del 15/9/62, n° 0783 del 18/6/71, n° 01762 del 24/2/82, n° 2041 del 3/10/83, n° 02069 del 12/12/83, n° 02530 del 8/6/87, n° 02514 del 9/4/87.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI GUIDA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione ad insegnante di guida della C.R.I. sono di seguito indicati.

TITOLO I

- A. CONOSCENZA DELLA STRUTTURA E DEL FUNZIONAMENTO DI UN VEICOLO E DELLE SUE PARTI PRINCIPALI
 - A.1. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonchè conoscenza dei dispositivi di agganciamento dei rimorchi.
 - A.2. Capacità di individuare i guasti del veicolo.
 - A.3. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

TITOLO II

- B. CONOSCENZE GENERALI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI AMMINISTRAZIONE
 - B.1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali.
 - B.2. Conoscenza dell'uso economico ed ecologico del veicolo.
 - B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) in materia di assicurazioni R.C. del veicolo.
 - B.4. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare mezzi e merci e del corretto uso delle relative attrezzature, con particolare riferimento a container e roulotte.
 - B.5. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli.
 - B.6. Conoscenza delle responsabilità amministrative, civili e penali del conducente connesse con il trasporto di viaggiatori.

TITOLO III

- C. CONOSCENZE DELLE PRINCIPALI NORMATIVE
 - C.1. Segnaletica stradale.
 - C.2. Codice della Strada.
 - C.3. Norme di pronto soccorso.

TITOLO IV

- D. REQUISITI
 - E.1. Istruzione di scuola media superiore

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione ad Istruttore di guida sono di seguito indicati.

TITOLO I

A. CONOSCENZA DELLA STRUTTURA DI UN VEICOLO E DELLE SUE PARTI PRINCIPALI

- A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione interna:
 - a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
 - b) impianto di alimentazione;
 - c) impianto elettrico;
 - d) sistema di accensione;
 - e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).
- A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.
- A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote.
- A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici.
- A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.
- A.6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.
- A.7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili.
- A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

TITOLO II

B. CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI NORMATIVE

- B.1. Segnaletica stradale.
- B.2. Codice della Strada
- B.3. Norme di pronto soccorso.

TITOLO III

C. REQUISITI

- C.1. Istruzione di scuola media superiore.

ALLEGATO 3

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

1. PROVA TEORICA

A *Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale:*

Denominazioni topografiche stradali - Segnaletica verticale - Segnaletica orizzontale - Segnali manuali degli agenti preposti al traffico - Segnali luminosi di circolazione - Indicazione dei pericoli connessi al mancato rispetto della segnaletica. Precisazione delle manovre, che in presenza di particolare segnaletica verticale od orizzontale, possono essere effettuate. Modalità di effettuazione delle stesse indicazioni, per tali circostanze, delle manovre vietate. Doveri del conducente nell'uso della strada: rispetto delle norme di comune prudenza, senso di civismo, rispetto degli altri utenti della strada, pericolo ed intralcio per la circolazione, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, protezione dell'ambiente.

Conoscenza ragionata, con precisazione dei pericoli connessi al loro mancato rispetto, delle norme di comportamento relative, in particolare, a: velocità e suoi limiti - distanza di sicurezza - mano da tenere - comportamento al crocevia - precedenza - sorpassi arresto - fermata - sosta - parcheggio - partenza - cambio corsia e direzione - ingombro della carreggiata - circolazione sulle autostrade e strade extraurbane riservate agli autoveicoli e motoveicoli - uso degli occhiali o di altri apparecchi durante la guida - uso delle luci di posizione, dei proiettori anabaglianti e abbaglianti, degli indicatori di direzione, dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi di veicolo fermo - funzione dei catadiottri - dispositivi di illuminazione della targa.

Comportamento in presenza di convogli militari, cortei, ecc. - obblighi verso funzionari ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme di circolazione - possesso dei documenti di guida - durata, conferma di validità, revisione, sospensione e revoca della patente di guida.

B. *Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:*

Comportamento dell'uomo - condizioni del veicolo - condizioni della strada - organizzazione del traffico - segnaletica - conseguenze degli incidenti stradali - controllo periodico delle condizioni generali degli organi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale - uso del veicolo adeguato alle sue caratteristiche - comportamento adeguato alle condizioni fisiche del conducente, alle condizioni della strada, a quelle meteorologiche, del traffico o del veicolo - responsabilità civile e penale connessa al sinistro stradale - assicurazione obbligatoria: contratto e documenti assicurativi.

Pneumatici con battistrada eccessivamente usurato - pneumatici con pressioni differenti - fianchi dei pneumatici con lesioni - ammortizzatori scarichi - freni squilibrati.

Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente - stanchezza per guida prolungata - stato di ebbrezza (alcohol, stupefacenti) - stati di ipnosi (medicinali) - stato emotivo (ansia, fretta, rabbia, dolore, ecc.) pasti abbondanti o cibi pesanti - mancanza aereazione dell'abitacolo (fermo, poco ricambio aria, ecc.)

Fattori e cause più frequenti di incidenti stradali dovuti alle condizioni della strada.

Fondo ghiacciato - fondo scivoloso a causa delle prime piogge su fondo asciutto - fondo coperto di foglie, di pietrisco - entrata ed uscita da galleria - nebbia fitta o a banchi - abbagliamento da sole - acquaplaning.

Fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate: conseguenze dello spostamento del carico - carico trasportabile - numero di persone trasportabili - uso delle cinture di sicurezza (escluso patente cat. A) - trasporto bambini - uso del casco (patente cat. A).

Conoscenza delle norme relative al comportamento del conducente in caso di incidente - protezione del veicolo - spostamento dello stesso - segnalazione ai veicoli che sorraggiungono - soccorso agli infortunati - chiamata soccorso medico - chiamata polizia - individuazione persone e mezzi coinvolti - individuazione testimoni.

C. *Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonche agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcoliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:*

Scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado - codice di comportamento del soccorritore - incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizioni di sicurezza) - stato di shock (segni, interventi, posizioni di sicurezza) - emorragie (interne, esterne, trattamenti) - lesioni dell'apparato respiratorio (segni, interventi, posizioni di sicurezza)

- lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti) - arresto respiratorio (segni, trattamenti) - ustioni (segni, trattamenti)
lesioni dell'apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti) - frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti) - come riconoscere se l'infortunato è in vita - comportamento in presenza di fumo e fiamme - obbligo per i conducenti non coinvolti di prestare soccorso.

D. Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:

Dispositivi di equipaggiamento: segnalazione visiva e illuminazione, specchi, segnalazione acustica, silenziatori, organi di traino (escluso patenti cat. A).

Pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, capacità del carico, uso, gonfiaggio, battistrada (usura, causa, inconvenienti) - dispositivi di frenatura (funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli per la circolazione) - conoscenza sommaria del motore (distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento) e degli organi di trasmissione (innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale) - conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo ed alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

I pericoli connessi ad una cattiva sistemazione del carico ed al posizionamento di oggetti spigolosi (sporgenze interne, sporgenze esterne).

Cinture di sicurezza e loro uso (escluso patenti categ. A) sistemi di ritenuta bambini e loro uso (escluso patenti categ. A) - uso economico del veicolo, risparmio energetico.

Significato delle spie: interventi conseguenti.

Per il conseguimento delle patenti C - D - E, il programma è integrato dai seguenti argomenti:

E. Conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli, per i quali viene chiesta l'abilitazione alla guida:

Pesi massimi e sagoma limite - Norme relative alle ore di lavoro ed ai periodi di riposo - Cronotachigrafo - Estintori.

F. Conoscenza di funzionamento e della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza:

Freni - trasmissione (frizione, cambio, differenziale) - motore (distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento) - sospensioni - organi di direzione. Cognizioni pratiche dei più comuni inconvenienti o guasti che si verificano nell'autoveicolo, sulla maniera di individuare e precisare le cause di essi e sulla maniera di eliminarle, sulle normali operazioni di manutenzione e sulle riparazioni o revisioni che si effettuano agli organi del veicolo.

Per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D ed E, è necessario superare anche le prove di cui all'allegato 2.

2- **PROVA PRATICA DI GUIDA**

A. Padronanza del veicolo:

Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la padronanza del veicolo sono le seguenti: Partenza in salita - Veicoli delle categorie B, Be, C, D ed E: retromarcia e svolta con retromarcia - frenatura e arresto a diverse velocità, compresa la frenatura di emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono - Veicoli delle categorie B, Be, C, D, ed E: stazionamento in obliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa - inversione di marcia in uno spazio limitato - veicoli della categoria A: marcia a bassa velocità.

B. Comportamento in circolazione:

Ci si deve accertare soprattutto che il candidato: Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata prevista - Effettui correttamente le svolte a destra ed a sinistra - Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti della strada, in particolare delle precedenzae - Adatti la velocità alle circostanze - Utilizzi gli specchietti retrovisori - Segnali correttamente le manovre che intende fare - Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari - Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi dei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada - Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico - Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti che regolano la circolazione - Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada - Rispetti la segnaletica stradale, i segnali stradali ed i passaggi pedonali - Mantenga una distanza sufficiente tra il suo veicolo ed il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo ed i veicoli che circolano parallelamente - Esegua correttamente le manovre di sorpasso - Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve essere dotato.

Allegati:

| | | |
|------|------------------------|--|
| | Modello patente 138/93 | |
| Mod. | 200 | Autorizzazione alla guida provvisoria dei veicoli CRI |
| Mod. | 201 | Certificato Medico |
| Mod. | 202 | Abilitazione alla guida mezzi CRI |
| Mod. | 202bis | Conversione patente Civile in patente CRI - Modelli 27 bis |
| Mod. | 203 | Verbale per l'idoneità alla guida dei veicoli CRI |
| Mod. | 204 | Scheda esame pratico di guida |
| Mod. | 205 | Scheda per la prova teorica |
| Mod. | 206 | Conversione patente di guida della CRI in patente civile |
| Mod. | 207 | |